

N. 6361/2018 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Nel procedimento cautelare iscritto al n. 6361/2018 r.g. promosso

[REDACTED] da [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall' Avv. LA CAVA VINCENZO;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA E DI AGRIGENTO rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

Il Giudice del Lavoro dott. Rosario Maria Annibale Cupri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/01/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 29/06/2018 [REDACTED], docente di scuola primaria attualmente in servizio presso IC F. DE ROBERTO - di Catania, lamentava il mancato riconoscimento nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019 del diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992. Deduciva che era figlia referente unico del proprio padre [REDACTED]

[REDACTED] portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 e con la stessa convivente.

2. Ritenuta l'illegittimità dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione

la ricorrente, allo stato, è titolare di una sede di servizio in provincia di Catania, il che rende difficoltoso, per la apprezzabile distanza tra la residenza e la sede di servizio, prestare adeguata assistenza al genitore.

In considerazione dell'attuale concreta situazione personale della ricorrente, come sopra descritta, va riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo a beni di rilevanza costituzionale da ritenersi irreparabile - come affermato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

17. In considerazione delle suesposte osservazioni, previa disapplicazione dell'art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, va riconosciuto in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, in quanto referente unico di genitore affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta di assegnare [REDACTED] ad una sede di servizio ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

18. Spese al definitivo trattandosi di cautelare proposto unitamente al merito

P.Q.M.

Pronunciando sulla domanda cautelare proposta nel giudizio iscritto al n. 6361/2018; dichiara il diritto di precedenza della ricorrente nella procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione scolastica convenuta di assegnare [REDACTED] ad una sede di servizio ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Spese al merito.

Si comunichi.

Catania 28 gennaio 2019

Il Giudice del Lavoro

dott. Rosario Maria Annibale Cupri

